CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

Anticorruzione e Trasparenza

IL D.LGS. 97/2016 E LE NUOVE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Incontro Formativo

Roma, 21 luglio 2016

Relatore: Rosalisa Lancia

Legislazione Tecnica

L'art. 7 L. n. 124/2015 (c.d. Legge Madia): principi di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

La nuova Legge Anticorruzione

- L'ANAC e i poteri per l'esercizio delle proprie funzioni
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione: ruolo e responsabilità
- Gli obiettivi strategici e la programmazione strategico gestionale dell'organo di indirizzo
- Il Piano di prevenzione della corruzione: le finalità

Il nuovo Decreto Trasparenza:

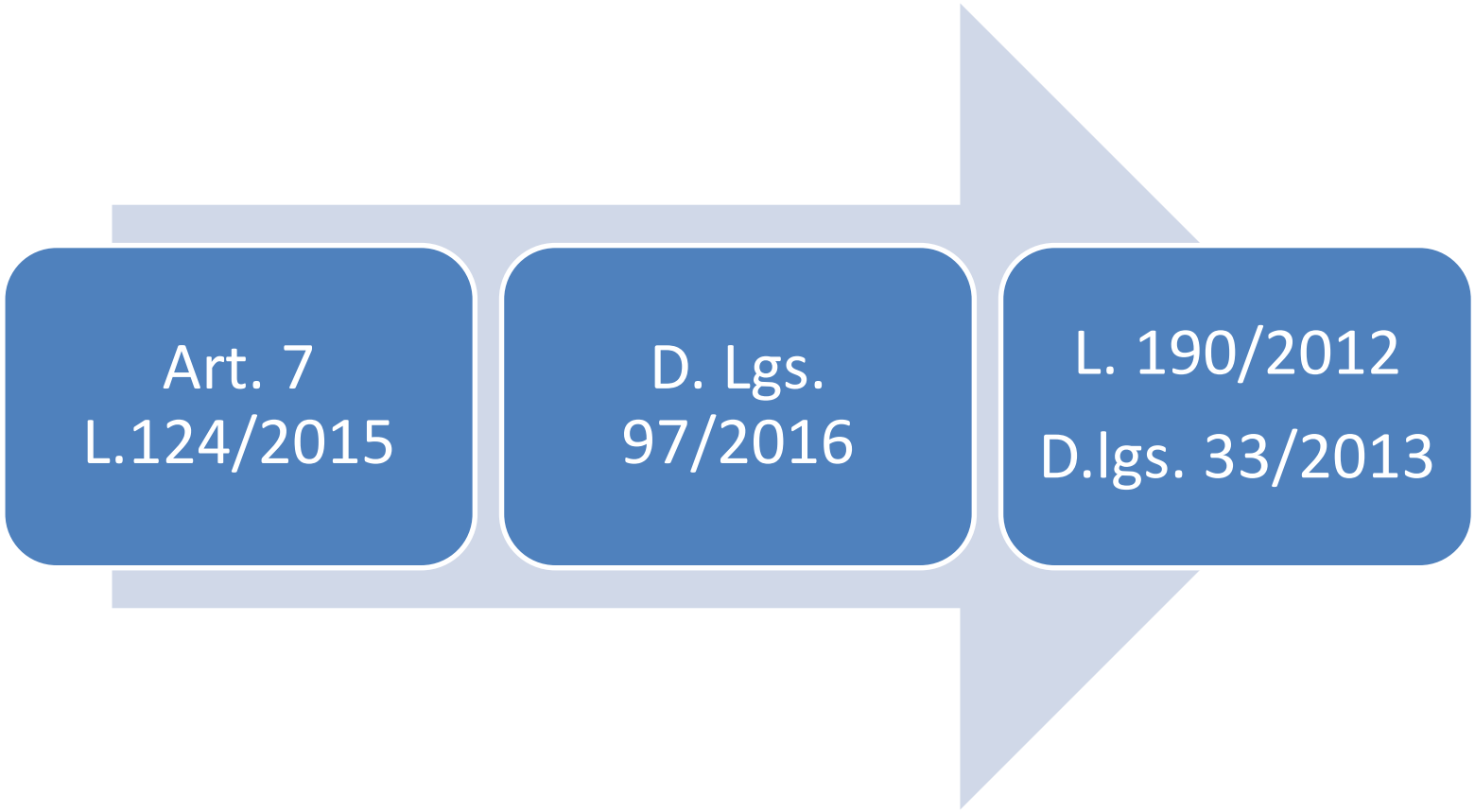
- Il nuovo ambito soggettivo di applicazione
- Accesso civico a dati e documenti: l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e il FOIA (*Freedom of Information Act*)
- I nuovi obblighi di pubblicazione
- Gli enti di diritto privato in controllo pubblico
- La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni
- La sezione "Amministrazione trasparente"

Schema dei nuovi obblighi e tempistica di adeguamento

Revisione e semplificazione delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

Delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti **disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 33/2013** nel rispetto dell'art. 1, co. 35, L. 190/2012, e dei seguenti principi:

- ridefinizione dell'**ambito soggettivo di applicazione** degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale delle informazioni concernenti:
 - le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
 - il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
 - le determinazioni dell'organismo di valutazione;
 - riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche;
- **precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del PNA, dei PTPC e della relazione annuale del RPC** anche mediante modifica della disciplina legislativa, ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della **differenziazione per settori e dimensioni,** del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
- razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione, per eliminare duplicazioni e consentire che gli obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da PPAA;
- individuazione dei **soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza**;
- riconoscimento **della libertà di informazione** attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati/documenti detenuti dalle PPAA, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- previsione di sanzioni a carico delle PPAA che non ottemperano alle disposizioni sull'accesso, di procedure di ricorso all'ANAC nonché' della tutela giurisdizionale ex art. 116 del Codice del processo amministrativo


Art. 7
L.124/2015
D. Lgs.
97/2016
L. 190/2012
D.lgs. 33/2013

- Il Decreto 97/2016 rende necessaria una «rilettura» della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 per apprezzare:
 - ✓ Nuove previsioni
 - ✓ Impatto delle previsioni sull'organizzazione degli Ordini Professionali territoriali e del CNI
 - ✓ Semplificazioni derivanti dalle nuove norme
 - ✓ Aggravi derivanti dalle nuove norme

- La «rilettura» deve essere fatta nella consapevolezza che:
 - ✓ Esistono nuovi principi sottesi alla redazione della normativa, primo tra tutti la volontà di importare nel nostro ordinamento il FOIA (*Freedom of information Act*)
 - ✓ La normativa secondaria (PNA) è ancora in via di emanazione
 - ✓ Alcune nuove previsioni legislative erano già state oggetto di pronunciamenti di ANAC, sia attraverso i c.d. «orientamenti», sia nell'Aggiornamento al PNA 2016-2018, sia in risposta a quesiti ed interpelli

- Per sistematicità affronteremo prima la L. 190/2012 e poi il D.Lgs. 33/2013, sul presupposto che la trasparenza è una misura di contrasto alla corruzione

ART. 1, COMMA 2, LET. B) L. 190/2012

Si conferma che ANAC adotta il PNA

ART. 1, COMMA 2 BIS, L. 190/2012

- chiarisce la natura del PNA adottato da ANAC, indicando che è un "**atto di indirizzo**" per i soggetti sottoposti all'obbligo di adozione dei propri PTPC;
- identifica i soggetti sottoposti all'obbligo di adozione di PTPC individuando preliminarmente le PPAA di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001 e poi facendo rinvio agli altri soggetti ex art. 2-bis comma 2 del D.lgs. 33/2013 (tra cui si rinvengono gli **ordini professionali** nonché le associazioni, **fondazioni e enti di diritto privato** comunque nominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a Euro 500.000 la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PPAA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PPAA);
- chiarisce che il PNA individua i rischi di corruzione e i relativi rimedi, anche in relazione alla **dimensione e ai diversi settori di attività degli enti**, e che individua i tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione

ART. 1, COMMA 3, L. 190/2012

Vengono identificati con precisione i poteri che detiene ANAC per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, dividendo tra:

- **poteri ispettivi** (richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle PPAA)
- **poteri di ordine** (ordine di adozione di atti o provvedimenti richiesti dai PTPC)
- **poteri di rimozione** (ordine di rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza)

ART. 1, COMMA 6, L. 190/2012

Viene definitivamente ammessa la possibilità per le amministrazioni di piccole dimensioni di aggregarsi per **definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione**, secondo le indicazioni contenute nel PNA che ANAC è tenuta ad adottare.

ART. 1, COMMA 7, L. 190/2012

Il nuovo comma 7 riscrive, emendandole, le previsioni sul Responsabile della prevenzione e della corruzione. Specificamente:

- **unifica le funzioni di RPC e RPT in capo ad un unico soggetto**
- Rafforza la necessità che le funzioni e i poteri del RPCT siano svolti con piena **autonomia ed effettività**, anche a fronte di eventuali modifiche organizzative;
- Circoscrive ai soli **enti locali la previsione secondo cui il RPCT coincide con il segretario o con il dirigente apicale**, fatta salva la possibilità di una scelta diversa supportata da adeguata motivazione;
- Ridefinisce e rafforza le funzioni del RPCT, indicando che questi segnala all'organo di indirizzo e all'OIV **le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza** e indica agli uffici competenti all'esercizio **dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione;**
- stabilisce che eventuali **misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT** per motivi collegati direttamente o indirettamente allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'ANAC che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico amministrativo e intervenire ex art. 15, D. Lgs. 39/2013;

ART. 1, COMMA 8, L. 190/2012

Il nuovo comma 8 viene riscritto, prevendendo nuovi adempimenti per l'ente nella persona dell'organo di indirizzo. Specificatamente

- L'organo di indirizzo **definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza** (i.e.: policy o programma strategico) che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC
- Il PCPT deve essere adottato dall'organo di indirizzo **entro il 31 gennaio di ogni anno** e questo ne cura la **trasmissione** ad ANAC
- L'attività di elaborazione del PTPC **non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione**
- Il RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Impatto	La definizione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza deve essere formalizzata Necessità di un documento (policy/programma strategico) che provenda dal Consiglio dell'Ordine La definizione di obiettivi strategici ha cadenza annuale

ART. 1, COMMA 9 L. 190/2012

La previsione, che disciplina il PTPC e i suo contenuti, viene emendata. Specificatamente si stabilisce che

- Il PTPC di ciascun ente **individua le attività anche ulteriori** rispetto a quelle indicate dal PNA nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e stabilisce le relative misure di contrasto
- il PTPC definisce le **modalità di monitoraggio** dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
 1. stipulano contratti o
 2. sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

impatto	**L'individuazione di misure ulteriori evoca la massima personalizzazione del PTPC degli Ordini. Maggiore importanza al contesto esterno e migliore rappresentazione del contesto interno sono auspicabili** **Nuova specificazione sul contenuto del PTPC: monitoraggio dei rapporti con soggetti terzi.**

ART. 1, COMMA 14 L. 190/2012

La norma maggiormente chiarisce le responsabilità del RPCT e indica le modalità di attivazione delle scriminanti sancendo che:

- In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC, il RPCT **risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001** nonché **per omesso controllo** sul piano disciplinare, salvo che provi di **aver comunicato agli uffici le misure da** adottare e **le relative modalità** e di **aver vigilato sull'osservanza del PTPC**.
- Si ribadisce che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione di cui al PTPC costituisce illecito disciplinare

Il comma 14, inoltre, stabilisce un nuovo adempimento del RPCT

- in tema di Relazione del RPCT, questi entro il 15 dicembre di ogni anno **trasmette la propria Relazione all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione** e la **pubblica nel sito web dell'amministrazione**. Laddove l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, il RPCT riferisce sull'attività.

Impatto	Si allarga l'attività del RPCT che non solo dove tramettere il PTPC, ma deve comunicare le misure specifiche di prevenzione da adottare e le modalità per la loro adozione Tra le formalità in capo al RPCT, si aggiunge la trasmissione della Relazione annuale del RPCT al Consiglio dell'Ordine

ART. 1 - PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA

- Si allarga il concetto di trasparenza che passa da trasparenza intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'**organizzazione** e **l'attività** delle pubbliche amministrazioni" a "accessibilità totale dei **dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**";
- Si opera inoltre un allargamento dello scopo della trasparenza che passa da «favorire **forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»** a **«tutelare i diritti dei cittadini**, **promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa** e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse finanziarie».

Impatto	Gli iscritti hanno il diritto ad accedere totalmente a dati e documenti detenuti dall'Ordine, al fine di tutelare i propri diritti, promuovere la loro partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni dell'Ordine e sull'utilizzo che questo fa delle risorse Questo principio va ovviamente calibrato con le disposizioni in materia di segreto (di stato, d'ufficio, statistico) e di protezione dei dati personali

ART. 2 – OGGETTO

- Si allarga l'oggetto, e quindi la finalità, del decreto trasparenza, passando dalla garanzia dei soli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e le attività della PPAA a garantire la **libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti** dalle PPAA e **dagli altri soggetti di cui all'art. 2-bis (tra cui ordini professionali**), garantita tramite **l'accesso civico** e tramite la **pubblicazione di documenti**, **informazioni e dati** concernenti l'organizzazione e l'attività delle PPAA e le modalità per la loro realizzazione

Impatto	Gli Ordini sono specificatamente citati tra i soggetti destinatari del decreto trasparenza. Il principio della Delibera ANAC 145/2014 (assoggettabilità di ordini alla normativa anticorruzione e trasparenza) è stato tradotto in legge Gli Ordini non sono più tenuti solo alla pubblicazione dei documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione e le proprie attività, ma sono tenuti a consentire il più ampio accesso civico, come definito dal decreto (nuovo accesso civico).

ART. 2 BIS – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (ABROGAZIONE DEL VECCHIO ART. 11)

Si definisce l'ambito di applicazione del decreto trasparenza individuando come destinatari:

- Le PPAA, ovvero tutte le amministrazioni rientranti nell'art.1, co. 2 del d.lgs. 165/2001
- **In quanto compatibile**, gli enti pubblici economici e **gli ordini professionali**
- (…)
- **In quanto compatibile**, le associazioni, **fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PPAA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PPAA**
- **In quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse**, alle società in partecipazione pubblica ex decreto legislativo attuativo dell'art. 18 della L. 124/2015, alle associazioni, **alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici**

Impatto	Gli Ordini sono soggetto passivo della norma. L'applicazione si attua «in quanto compatibile» poiché consente di "tarare" la normativa (predisposta inizialmente per grandi PPAA) alla realtà ordinistica più specifica e dimensionalmente ridotta Tra i soggetti passivi vengono identificati associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica in controllo pubblico e/o esercitanti pubbliche funzioni, purché il loro bilancio sia superiore a 500.000 Euro. Anche in questo caso l'applicazione della disciplina si attua "in quanto compatibile"

ART. 3 – PUBBLICITÀ E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ

- Si afferma il **diritto di chiunque** di conoscere, fruire gratuitamente, di utilizzare e di riutilizzare tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di «accesso civico» ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
- ANAC, **all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'art. 2-bis** (tra cui gli Ordini) sentito il Garante privacy, potrà individuare dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione integrale può essere sostituita da **informazioni riassuntive**
- ANAC, mediante il PNA in via di emanazione, potrà precisare obblighi di pubblicazione e modalità di attuazione tenuto conto della **natura dei soggetti** e **della dimensione organizzativa** nonché **delle attività svolte** prevedendo **modalità semplificate per gli ordini e i collegi professionali**.

Impatto	La pubblicità è intesa come diritto a conoscere sia i dati a pubblicazione obbligatoria sia i dati su cui si può esercitare l'accesso civico. Potenzialmente la pubblicità interessa l'intera vita dell'Ordine Previsione di una sezione del PNA dedicata ad Ordini e Collegi (la cui consultazione era già on line all'atto della pubblicazione del D.lgs. 97/2016) Possibilità, nell'ottica di ottemperanza del principio di proporzionalità, che taluni obblighi di pubblicazione incombenti su Ordini possano essere «riassunti» La norma dell'art. 3, relativamente ad Ordini e collegi professionali, sui punti 2 e 3 richiede un intervento normativo di livello regolamentare. L'impatto, pertanto, non è ancora chiaro

ART. 4BIS – TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE

- L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa col MEF, gestisce il sito «Soldi pubblici» che consente l'accesso ai dai dei pagamenti delle PPAA e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, in relazione ad un ambito temporale di riferimento
- Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito, in una parte specifica ed identificabile della sezione "amministrazione trasparente" i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spese sostenuta, all'ambito temporale e a i beneficiari.

Impatto	Ad oggi, relativamente agli Ordini, le spese identificabili e pubblicabili sono quelle relative al personale in maniera aggregata

ART. 5 – ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI

- L'art. 5 disciplina l'accesso civico e il nuovo accesso civico, andando nella direzione del FOIA
- L'art. 5 rappresenta la «rivoluzione della trasparenza» consentendo a «**chiunque**» di accedere e partecipare alla vita dell'ente sul presupposto di controllare le funzioni istituzionali dell'ente e l'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di partecipare al dibattito pubblico
- La riscrittura dell'art. 5 produce grossi impatti in tema di accesso e crea un triplice modo di entrare in contatto con l'ente
 - ✓ Accesso agli atti, ex L. 241/1990
 - ✓ Accesso civico su documenti, informazioni e dati a pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza
 - ✓ Nuovo Accesso civico su dati e documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria

Impatto	Opportunità di presidi organizzativi così sintetizzabili: • adeguata formazione e formalizzazione della documentazione (generalmente intesa) dell'ente attenzionando la formazione della volontà (i.e.: delibere, decisioni) • adeguata tenuta della documentazione generalmente intesa al fine di averla sempre disponibile (ordinata, cronologicamente conservata, integra, autentica etc) • predisposizione di modulistica idonea per la richiesta di dell'accesso agli atti ex 241/90, dell'accesso civico e del nuovo accesso civico • Predisposizione di procedura di accesso, dividendo tra i tre accessi e individuando a priori i dati oggetto di ciascun accesso (atto amministrativo, provvedimento amministrativo, dato, informazione, documento) • adeguato training al personale deputato a gestire gli accessi, per non incorrere in ricorsi al TAR o richieste di riesame al RPCT

Analisi degli Accessi

Art. 5, co. 1, 2, 3 e 4 – Accesso civico a dati e documenti, Principi e Procedura

- L'obbligo previsto dalla normativa in capo alle PPAA di pubblicare **documenti, informazioni o dati** comporta il diritto di **chiunque** di richiedere i medesimi, **nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa;**
- Onde favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere **ai dati e ai documenti detenuti dalle PPAA ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione**, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 bis;
- L'esercizio del diritto di accesso sub a) e sub b) **non richiede legittimazione soggettiva** del richiedente;
- L'istanza di accesso civico deve **identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti** e **non richiede motivazione**;
- L'istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità di cui al Codice dell'Amministrazione digitale, ed **è presentata alternativamente** a:
 - Ufficio che detiene dati, informazioni o documenti
 - URP
 - Altro ufficio indicato dalla PA nella sezione Amministrazione trasparente
 - Al RPCT, se l'istanza ha ad oggetto dai, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo **è gratuito**, salvo il rimborso del coso effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Analisi degli Accessi (segue)

Art. 5, co. 5 e 6 – Accesso civico a dati e documenti, Principi e Procedura

- Nei casi in cui **la pubblicazione dei dati e informazioni richiesti è obbligatoria**, a fronte della richiesta, l'ente procederà a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale;
- Nei casi in cui la **pubblicazione attiene ai c.d. «dati ulteriori»,** l'ente, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5-bis, co, 2, è tenuta a darne comunicazione agli stessi inviando copia della richiesta con raccomandata A/R oppure per via telematica. I controinteressati entro 10 gg dalla ricezione della richiesta, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta;
- Il procedimento di accesso civico si conclude con un **provvedimento espresso e motivato** nel termine di 30 gg dalla presentazione dell'istanza, con una comunicazione al richiedente e ai controinteressati;
- Se la **richiesta di accesso civico su dati ulteriori viene accolta**, l'amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti;
- Se la **richiesta di accesso civico su dati ulteriori viene accolta nonostante vi sia stata l'opposizione** del controinteressato, salvo i casi di indifferibilità della richiesta, l'ente dà comunicazione al controinteressato dell'accoglimento e trasmette al richiedente i dati o i documenti decorsi 15 giorni da quando il controinteressato ha ricevuto la comunicazione di accoglimento da parte dell'ente;
- Il **rifiuto, di differimento e di limitazione dell'accesso, devono essere motivati** dall'ente con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti all'art. (esclusioni e limiti all'accesso civico, art. 5 bis)

Analisi degli Accessi (segue)

Art. 5, co. 7 e 9 – Accesso civico a dati e documenti, Principi e Procedura

- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso su dati ulteriori o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, **il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT**, che decide con termine motivato entro 20 giorni;
- Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, let a) (protezione dei dati personali in conformità con la disciplina in materia), **il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali** che si pronuncia nel temine di 10 giorni dalla richiesta;
- Contro la decisione dell'amministrazione competente o, nel caso di riesame, contro la decisione del RPCT, il richiedente può proporre **ricorso al TAR ex art. 116 del Codice del processo amministrativo ex D.lgs. 104/2010;**
- Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso su dati ulteriori con opposizione del controinteressato, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al RPCT che, se si tratta di interesse di cui all'art- 5-bis, comma 2, let a), provvederà sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Analisi degli Accessi - Ruolo del RPCT

Art. 5, co. 3, 6,7,9,10 – Accesso civico a dati e documenti, ruolo del RPCT

- Il **RPCT può essere destinatario della richiesta di accesso civico** se avente ad oggetto dati a pubblicazione obbligatoria;
- Il RPCT può chiedere agli uffici della relativa amministrazione **informazioni sull'esito delle istanze** di accesso;
- Il RPCT è destinatario della **richiesta di riesame**, nei casi in cui il richiedente si sia visto opporre il diniego totale o parziale all'accesso, o nei casi di mancata risposta entro il termine previsto dalla norma;
- Il RPCT è destinatario della richiesta di riesame, da parte del controinteressato quando la richiesta di accesso sia stata accolta nonostante l'opposizione del controinteressato;
- Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, **il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43** (i.e.: *il RPCT, in relazione alla gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità*)

ANALISI DEGLI ACCESSI - ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO

ART. 5 BIS

- L'accesso civico sui dati e documenti ulteriori è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici**:
 - ✓ Sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria, conduzione di indagini su reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive
- L'accesso civico sui dati e documenti ulteriori è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati**:
 - ✓ **Protezione dei dati personali**, in conformità al Codice privacy
 - ✓ Libertà e segretezza della corrispondenza
 - ✓ Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
- Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza. Pertanto se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, bisogna consentire l'accesso agli altri dati o alle altre parti;
- L'accesso ai dati ulteriori non può essere negato se, per la tutela degli interessi individuati, è sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- **Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico sui dati ulteriori, l'ANAC d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, adotta linee guida recanti indicazioni operative.**

Since 1967, the Freedom of Information Act (FOIA) has provided the **public the right to request access to records from any federal agency**. It is often described as **the law that keeps citizens in the know about their government**. Federal agencies are required to disclose any information requested under the FOIA unless it falls under one of nine exemptions which protect interests such as personal privacy, national security, and law enforcement

The FOIA also requires agencies. As Congress, the Preside**to proactively post online certain categories of information, including frequently requested records**nt, and the Supreme Court have all recognized, the FOIA is a vital part of our democracy.

Generally **any person – United States citizen or not – can make a FOIA request.**

If the information you want is not publicly available, you can submit a FOIA request to the agency's FOIA Office. The request **simply must be in writing and reasonably describe the records you seek**. Most federal agencies now accept FOIA requests electronically, including by web form, e-mail or fax. There is **no specific form that must be used to make a request**

Not all records can be released under the FOIA. Congress established certain categories of information that are not required to be released in response to a FOIA request because release would be harmful to a government or private interest. These categories are called "exemptions" from disclosures. (…)There are nine categories:

1. Information that is classified to protect national security.
2. Information related solely to the internal personnel rules and practices of an agency.
3. Information that is prohibited from disclosure by another federal law.
4. Trade secrets or commercial or financial information that is confidential or privileged
5. Privileged communications within or between agencies
6. Information that, if disclosed, would invade another individual's personal privacy
7. Information compiled for law enforcement purposes
8. Information that concerns the supervision of financial institutions.
9. Geological information on wells.

ART.6 – QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

ART. 7 – DATI APERTI E RIUTILIZZO

ART. 7 BIS – RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICATI

- Gli enti garantiscono la **qualità** delle informazioni pubblicate nei propri siti istituzionali e ne assicurano l'**integrità**, il **costante aggiornamento**, la **completezza**, la **tempestività**, la **semplicità di consultazione**, la **comprensibilità**, l'**omogeneità**, la **facile accessibilità** e la **conformità ai documenti originali in loro possesso**;
- L'assicurazione della qualità non giustifica l'omessa o ritardata pubblicazione;
- I dati sono pubblicati in formato di **tipo aperto** ex art. 68 Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2015) e **sono riutilizzabili senza restrizioni**, salvo citare la fonte e rispettarne l'integrità (D.lgs 36/2006 e D.lgs. 196/2003);
- Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali (diversi da dati giudiziari e sensibili) comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo;
- La pubblicazione dei **dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico** (…) è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica che integra una finalità di interesse pubblico rilevante;
- Nei casi in cui la pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti, le amministrazioni provvedono a rendere **non intellegibili i dati personali non pertinenti** o, se sensibili o giudiziari, **non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;
- **Non sono ostensibili**, salvo nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle **infermità o degli impedimenti personali o familiari** che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione che rivelino informazioni relative a dati c.d. sensibili

Formato aperto è un formato non proprietario (ovvero non coperto dai diritti dei creatori e la cui lettura è limitata solo ad alcuni tipi di programmi) che si basa su una specifica di costruzione pubblica e che garantisce la lettura da parte di qualsiasi programma. Il formato aperto è realizzato rispettando gli standard dichiarati e non presenta alcuna restrizione legale per il suo utilizzo

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

ART. 9 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PUBBLICATE NEI SITI

- In relazione ai dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione è obbligatoria e che devono restare pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 gennaio successivo all'obbligo di pubblicazione, il nuovo art. 8 dispone che decorso questo periodo, i dati sono accessibili **solo per il tramite della richiesta di accesso civico**
- Viene ribadita la sezione Amministrazione trasparente come sede per la pubblicazione dei dati a pubblicazione obbligatoria, ma viene aggiunta una semplificazione (in realtà già in essere a fronte di pronunce ANAC) secondo cui **la pubblicazione del dato può essere sostituita da un collegamento ipertestuale** alla sezione del sito in cui sono presentii relativi dati, informazioni o documenti assicurando la qualità delle informazioni di cui all'art. 6.

Impatto	I dati, al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione, non devono più essere conservati e resi disponibili all'interno del sito di archivio, di cui alla sezione Amministrazione Trasparente Possibilità, per tutti i dati a pubblicazione obbligatoria, di utilizzare i collegamenti ipertestuali

Comunicato del Presidente ANAC del 3.6.2015 – pubblicazione dati sugli organi di indirizzo politico ex art. 14 d.lgs. 33/2013
Per limitare gli oneri amministrativi, qualora i soggetti di cui occorre pubblicare tali dati siano già titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale e locale, presso altre pubbliche amministrazioni, verificato il corretto assolvimento di tali obblighi presso tali amministrazioni nel rispetto dei principi di qualità delle informazioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto indicando, accanto a ciascun nominativo, il link dell'amministrazione dove i dati risultano già pubblicati.

ART. 9 BIS – PUBBLICAZIONE DELLE BANCHE DATI

- Le PPAA che siano titolari di banche dati (individuate nell'allegato B) pubblicano i dati, contenuti nelle stesse banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza
- **Nei limiti dei dati effettivamente contenuti** nelle banche dati, gli **ordini professionali adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza** e indicati nell'allegato B, mediante:
 - ✓ **la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'Amministrazione titolare della corrispondente banca dati**
 - ✓ **la pubblicazione** sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione/Consiglio Trasparente, **del collegamento ipertestuale rispettivamente alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti**, ferma restando la possibilità per gli enti di continuare a pubblicare sul proprio sito i dati purché identici a quelli comunicati in banca dati
- In caso di **omessa pubblicazione dei dati nelle banche dati**, se i dati sono stati effettivamente comunicati dall'ente all'amministrazione titolare della banca dati, la **richiesta di accesso civico deve essere presentata al RPCT dell'amministrazione titolare della banca dati**
- In caso di omessa pubblicazione dei dati nelle banche dati, se questa sia imputabile ai soggetti tenuti a trasmettere i dati alla banca dati, **la richiesta di accesso civico deve essere presentata al RPCT dell'ente tenuto alla comunicazione.**
- **I tempi di adeguamento a questa norma è di 12 mesi**

Impatto	Cambiano le modalità di pubblicazione dei dati (da pubblicazione sul sito a pubblicazione nelle banche dati con indicazione del collegamento ipertestuale) Individuazione delle banche dati cui comunicare i dati. Gli obblighi di pubblicità derivano da normativa varia (D.lgs. 165/2001, Codice contratti, etc)

ART. 10 – COORDINAMENTO CON IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Si opera definitivamente l'unificazione del PTPC con il PTTI;
- In un'apposita sezione del PTPC, vengono indicati i responsabili della **trasmissione** e della **pubblicazione** dei documenti, dei dati e delle informazioni;
- La promozione di maggiori livelli di trasparenza è un **obiettivo strategico**, che si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali
- *(La trasparenza è garantita in ogni fase del ciclo di gestione della performance)*
- *(Gli enti con cadenza annuale provvedono ad individuare i servizi erogati ex art. 10, co. 5 del D.lgs. 279/1997)*
- Gli enti provvedono alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al loro monitoraggio nel tempo
- Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla Performance ex art. 10. co. 1, lett. a) e b) del D.lgs. 150/2009 nell'ambito di apposite giornate sulla trasparenza
- Ogni amministrazione pubblica sul proprio sito nella sezione amministrazione trasparente:
 - ✓ PTPC
 - ✓ Piano e Relazione ex art. 10 D.lgs. 150/2009
 - ✓ *Nominativo e componenti OIV*

Impatto	Predisposizione di un unico PTPC, con inclusione degli adempimenti trasparenza Individuazione dei soggetti responsabili sia della trasmissione dei documenti da pubblicare, sia della stesa pubblicazione Indicazione, nell'ambito della programmazione strategica dell'organo politico amministrativo, di obiettivi di trasparenza sia dell'ente sia dei soggetti persone fisiche

ART. 12 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE

- Si ribadisce la pubblicazione dei riferimenti normativi che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività
- si ribadisce la pubblicazione di direttive, circolari, programmi, istruzioni sull'organizzazione, funzioni, obiettivi e procedimenti
- Si introduce la **pubblicazione delle misure integrative di prevenzione della corruzione** individuate ai sensi dell'art. 1, co. 2bis L. 190/2012 (i.e.: soggetti che dispongono di un Modello 231)
- Si introduce la **pubblicazione dei documenti di programmazione strategico-gestionali**
- *(Si introduce la pubblicazione degli atti degli OIV)*

Impatto	Redazione di documentazione di programmazione strategico gestionale da cui risultino anche gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione Valutazione dei soggetti che, in assenza di OIV, possano rendere le dichiarazioni tipicamente rese dagli OIV (i.e. cfr co. 8, art. 1, L. 190/2012, se e in quanto applicabili)

ART. 14 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

- Cambia la rubrica dell'articolo e si passa da «**organi di indirizzo politico**» a «**titolari di incarichi politici e dirigenziali**»;
- si conferma la pubblicazione di atto di nomina, cv, compensi, importi di viaggi e trasferte pagati con soldi pubblici, assunzioni di altre cariche, altri eventuali incarichi, dichiarazioni del coniuge relativamente ai **titolari di incarichi politici di livello statale, regionale e locale;**
- Si conferma che i predetti dati sono pubblicati anche per **titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati** e **per i titolari di incarichi dirigenziali**, a qualsiasi titolo conferiti, ivi incusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. **La pubblicazione non avviene se tali incarichi e cariche sono attributi a titolo gratuito**
- Si dispone che **ciascun dirigente** comunica all'amministrazione presso cui presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e l'ente sul proprio sito pubblica l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente;
- Pubblicazione degli obiettivi di trasparenza inseriti negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali;
- Le PPAA pubblicano i dati, s**entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e i dati restano pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato, salve le informazioni reddituali**, che invece vengono pubblicate fino alla cessazione del mandato e sono accessibili dopo per mezzo dell'accesso civico.

Impatto	Eliminazione dal sito dei dati reddituali e curriculari per i consiglieri operanti a titolo gratuito Comunicazione sugli emolumenti dei dirigenti Indicazione e pubblicazione degli obiettivi di trasparenza dei dirigenti Pubblicazione tempestiva dei dati, ove richiesta, e pubblicazione successiva all'estinzione del mandato, salvo i dati reddituali

ART. 15 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

- Cambia la rubrica dell'articolo ed **è eliminato il riferimento a incarichi dirigenziali** (ora nell'art. 14)
- Si fa riferimento **alla pubblicazione di cui al 9 bis** (pubblicazione nelle banche dati) e si conferma che per i titolari di incarico di collaborazione o consulenza vanno pubblicati gli **estremi dell'atto di conferimento, il cv, i dati relativi agli incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali, i compensi legati al rapporto di consulenza con indicazione delle componenti legate al risultato**
- Si conferma che le suddette pubblicazioni sono condizioni **per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico** e della liquidazione dei compensi; gli enti sono tenuti a pubblicare e mantenere aggiornati gli elenchi
- Si conferma il principio che in caso di omessa pubblicazione dei dati, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che lo ha disposto
- Si conferma che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico

ART. 15 BIS – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI INCARICHI CONFERITI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Norma analoga a quella dell'art. 15 si rinviene anche per le società a controllo pubblico e le società in regime di amministrazione straordinaria, ad eccezione delle società quotate.

Impatto	Relativamente agli incarichi di consulenza e collaborazione non si registrano modifiche sostanziali rispetto alle precedenti norme Richiamo all'art. 9-bis e alla pubblicazione dei dati nelle banche dati con la possibilità del collegamento ipertestuale

ART. 16 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA E IL COSTO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

- Si cita **la pubblicazione di cui al 9 bis** (banche dati) e si confermano gli obblighi di pubblicazione rispetto al personale a tempo indeterminato (conto annuale, spese sostenute, dati relativi ai tassi di assenza)

ART. 17– OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI DEI DATI RELATIVI AL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

- Si cita la **pubblicazione di cui al 9 bis** (banche dati) e si confermano tutti gli obblighi di pubblicazione rispetto al personale a tempo non indeterminato

ART. 18– OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI DEI DATI RELATIVI AGLI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI PUBBLICI

- Si cita **la pubblicazione di cui al 9 bis** (banche dati) e si confermano la pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico

ART. 19 – BANDI DI CONCORSO

- Si conferma la pubblicità legale e la pubblicazione dei bandi di concorso e **si aggiunge** la pubblicità dei **criteri di valutazione** e le **tracce delle prove scritte**
- Si **elimina l'obbligo di pubblicare i bandi espletati nell'ultimo triennio e l'indicazione dei dipendenti assunti e delle spese sostenute**

Impatto	Richiamo all'art. 9-bis e alla pubblicazione dei dati nelle banche dati con la possibilità del collegamento ipertestuale Eliminazione dal sito dei bandi relativi agli ultimi 3 anni, con le indicazioni dei dipendenti e delle spese sostenute

ART. 20– OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE

- Si conferma la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti
- Si **modifica l'oggetto della pubblicazione**, poiché si fa riferimento **ai criteri** definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati riferiti alla sua distribuzione in forma aggregata (in precedenza si faceva riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile)

ART. 21– OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

- Si conferma la pubblicazione dei riferimenti necessari alla consultazione di contratti e accordi collettivi, facendo contestualmente riferimento all'art. 9bis, ovvero alla pubblicazione in banca dati
- Si conferma inoltre la pubblicazione dei contratti integrativi, con relazione tecnico finanziari e relazione illustrativa certificata dagli organi di controllo ai sensi della normativa vigente. Anche in questo caso si fa riferimento all'art. 9bis e alla possibilità di sfruttare l'iperlink alle banche dati opportunamente alimentate

Impatto	**Richiamo all'art. 9-bis e alla pubblicazione dei dati nelle banche dati con la possibilità del collegamento ipertestuale**

ART. 22– OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, E AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO, NONCHÉ ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO

Fatto salvo il riferimento alla pubblicazione nelle banche dati di cui all'art. 9bis, non cambiano gli adempimenti già noti per l'Ordine, ovvero:

- obblighi di pubblicazione degli elenchi degli enti pubblici vigilati, enti di diritto pubblico, società di diritto privato partecipate
- Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti e società
- Indicazione dei siti istituzionali degli enti e società e collegamento ipertestuale
- Conferma che in assenza di tali pubblicazioni, le PA non potranno erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo e **salvo i pagamenti che le PA sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per le prestazioni svolte**
- **Nuova previsione di inapplicabilità degli obblighi di pubblicaizone alle società o enti controllati o partecipati quotati in mercati regolamentati italiani o UE**

Impatto	L'art. 22 disciplina gli obblighi che incombono in capo al soggetto controllante/partecipante, cioè l'Ordine, e non in capo ai soggetti controllati o partecipati (i.e. Fondazioni, consulte, federazioni, società di servizi, consorzi) per i quali va, invece, applicata la nuova disciplina di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013 e la determina ANAC 8/2013 Mappatura degli enti collegati o controllati e indicazione , sotto forma tabellare, dei dati richiesti La valutazione sull'assoggettabilità di tali enti alla normativa anticorruzione e trasparenza è rimessa agli enti stessi sulla base, essenzialmente, dell'art. 2bis del D.lgs. 33/2013

ART. 23 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- È uno degli articoli che ha subito maggiori modifiche. Ai sensi del nuovo dettato legislativo le PA **pubblicano e aggiornano ogni sei mesi**, gli elenchi dei **provvedimenti** adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con riferimento ai provvedimenti finali di:
 - **a) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti e fermo restando la pubblicazione ex art. 9bis
 - **b) Accordi stipulati dall'ente con soggetti privati o con altre amministrazione ai sensi degli artt. 11 e 15 L. 241/1990** (rispettivamente accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento e accordi fra PA per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune)
- Si sottrae dall'obbligo di pubblicazione i seguenti provvedimenti finali dei procedimenti di:
 - ✓ autorizzazione o concessione
 - ✓ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera ex art. 24 D.lgs. 150/2009

Impatto	Riflessione sulla parola «provvedimento» in connessione con l'ente Ordine che opera attraverso «delibere» Opportunità di predisporre una procedura per affidamento di lavori forniture e servizi, avuto riguardo ai criteri di selezione Gli ordini che abbiano in forza dirigenti, devono procedere a pubblicarne i provvedimenti se connessi alle lettere a) e b) di cui sopra In caso di avvenuta pubblicazione di provvedimenti di autorizzazione, concessione e indicazione di concorsi e prove ex art. 24, questi dati possono essere adesso omessi Eventuali accordi tra PA (i.e. accordo per adempimento normativa trasparenza) vanno pubblicati

ART. 26 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 27 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La nuova versione non registra differenze significative rispetto al passato. Le PA sono tenute a pubblicare, ex art. 12 L. 241/90,

- Atti in cui si determinano **criteri e modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per attribuire vantaggi economic**i di qualunque genere a persone ed enti privati e pubblici;
- **Atti di concessione** delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; la pubblicazione è una condizione legale per l'efficacia di provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importi **superiori a 1000 euro**. La mancata pubblicazione **può essere rilevata d'ufficio o anche dal destinatario** delle concessioni o attribuzione o da chiunque vi abbia interesse. **È esclusa la pubblicazione di dati identificativi di persone fisiche** quando da tale pubblicazione sono ricavabili dati attinenti lo stato di salute o la situazione di disagio degli interessati
- La pubblicazione include il nome e l'identificazione del beneficiario, l'importo del vantaggio corrisposto, il titolo in base all'attribuzione, il responsabile del procedimento, i criteri di individuazione del beneficiario, unitamente al link al progetto e al cv dei soggetti incaricati

Impatto	Predisposizione di procedura interna in cui si determinano «a priori» i criteri e le modalità per concedere sovvenzioni, l'obbligo di pubblicazione delle concessioni e l'eventuale rilevazione della mancata pubblicazione, il perimetro privacy connesso.

ART. 29 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO, E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO NONCHÉ DEI DATI CONCERNENTI IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

Il nuovo testo non prevede modifiche salvo il riferimento all'art. 9bis e alla prevista pubblicazione in banche dati e mediante l'utilizzo del collegamento ipertestuale
Si conferma l'obbligo per le PA di

- Pubblicare i **documenti e gli allegati del bilancio preventivo** e **del conto consuntivo entro 30 gg dalla loro adozione**, nonché i **dati relativi al bilancio di previsione e a quelle consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche ricorrendo a rappresentazioni grafiche**.

ART. 30 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il nuovo testo viene integrato, come segue:

- Fa riferimento all'art. 9bis e alla pubblicazione in banche dati
- In relazione alle informazioni identificative, considera non solo **agli immobili posseduti ma anche detenuti**
- Conferma la pubblicità circa i canoni di locazione o di affitto sia versati che percepiti

ART. 31- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI RELATIVI AI CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Il nuovo testo viene riscritto completamente. La norma richiede che le PA pubblichino:

- *gli atti degli OIV o nuclei di valutazione*
- **Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle variazione e al conto consuntivo o di bilancio di esercizio, nonché tutti i rilievi** (*ancorché non recepiti dalla Corte dei Conti*) riguardanti **l'organizzazione e le attività** delle amministrazioni e dei loro uffici

ART. 32 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I SERVIZI EROGATI

Nessuna modifica sostanziale alla vecchia norma. Viene confermato l'obbligo di pubblicare la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

ART. 33 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TEMPI DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il nuovo testo non apporta modifiche salvo il riferimento all'art. 9bis e alla pubblicazione in banche dati.
Si conferma l'obbligo per gli enti di:

- Pubblicare con cadenza annuale un indicatore («**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**») dei propri tempi medi di pagamento relativo a:
 - ✓ Acquisti di beni
 - ✓ Servizi «prestazioni professionali»
 - ✓ Forniture
- Dal 2015, tale indicatore va pubblicato con cadenza trimestrale («**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**»)
- Pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

ART. 36– PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI INFORMATICI

Nessuna modifica sostanziale alla vecchia norma. Viene confermato l'obbligo di pubblicare e si specificare nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni ex art. 5 D.lgs. 82/20015 (dati da pubblicare per consentire i pagamenti con modalità informativa)

Carta dei Servizi
Documento costruito ed organizzato per facilitare il rapporto tra l'ente e l'iscritto o il cittadino, creato con lo scopo di rappresentare in maniera semplice ed efficace l'Ente. Nello specifico è utile a chiarire

- Le attività svolte
- Fornire, in merito a tali attività, informazioni semplici e veloci, orientando l'interessato nelle proprie richieste

ART. 35 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E AI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

La nuova norma non apporta modifiche od integrazioni.

- Le PA sono tenute a pubblicare **dati relativi alle tipologie di procedimenti**. Per ciascuna tipologia vengono pubblicati:
 - ✓ Breve **descrizione del procedimento con riferimenti normativi**
 - ✓ Responsabili dell'istruttoria
 - ✓ Ufficio e recapiti
 - ✓ Per i procedimenti ad istanza di parte, **gli atti e i documenti da allegare nonché la modulistica necessaria**
 - ✓ Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso
 - ✓ **Termine fissato** per la conclusione del procedimento
 - ✓ Procedimento che si conclude con **silenzio assenso** o in cui il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato
 - ✓ **Strumenti di tutela amministrativa** riconosciuti dalla legge all'interessato
 - ✓ Link di accesso a servizi on line
 - ✓ Modalità per effettuazione dei pagamenti
 - ✓ Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
- Gli enti non possono chiedere l'uso di moduli o formulari se questi non siano stati pubblicati

Impatto Ordini	Mappatura dei procedimenti esistenti Indicazione, anche sintetica, dei dati che li connotano Pubblicazione dei dati È una norma di «organizzazione»

ART. 37 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Non ci sono integrazioni, salvo il riferimento all'art. 9bis e alla pubblicazione in banca dati.

- Si chiede che le PA (e le stazioni appaltanti) pubblichino:
 - ✓ I dati ex art. 1, co, 32 L. 190/2012 (dati da pubblicare per procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture)
 - ✓ Atti e informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ex D.lgs. 50/2016

Impatto Ordini	Applicabilità Codice appalti Identificazione dei procedimenti di scelta del contraente e pubblicazione dati

ART. 43 – RESPONSABILE TRASPARENZA

Non vi sono modifiche significative rispetto al precedente testo. Si segnala solo quanto segue

- Viene eliminato ogni riferimento al Programma di Trasparenza
- Vengono citati, tra i soggetti che controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico, anche i dirigenti (oltre al RPCT)

Impatto Ordini	In caso di dirigenti in forza presso l'Ordine, indicare nelle loro mansione anche questo tipo di controllo

ART. 45 – COMPITI DELLA CIVIT (ANAC)

L'articolo viene parzialmente integrato e si stabilisce che:

- ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante **poteri ispettivi** (richieste di notizie, informazioni, atti o documenti) e **poteri di ordine** (ordine di procedere entro un termine non superiore a **30 gg alla pubblicazione** di dati, documenti e informazioni ai sensi del decreto trasparenza, **all'adozione di atti o provvedimenti** richiesti dalla normativa vigente ovvero alla **rimozione di comportamenti** o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza);
- ANAC **controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza** cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto nelle PA;
- ANAC può chiedere **all'OIV ulteriori informazioni** sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa;
- ANAC **può avvalersi delle banche dati** istituite presso il DFP per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione;
- Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare e per l'attivazione dei procedimenti disciplinari a carico del responsabile**;**
- ANAC **segnala gli inadempimenti ai vertici politici della amministrazioni e agli OIV**
- ANAC **rende pubblici** i relativi provvedimenti
- **ANAC controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del Decreto, pubblicando i nominativi** dei soggetti interessati per cui non si è proceduto alla pubblicazione

ART. 46 – RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO

L'articolo viene integrato con il riferimento all'accesso civico. Si stabilisce che:

- L'inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto e **il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5bis**, sono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e di performance
- Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

ART. 47 – SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER CASI SPECIFICI

L'articolo resta identico ma la **sua previsione si allarga anche ai dirigenti** che non effettuano la comunicazione di cui all'art. 14, comma 1ter

ART. 48– NORME SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

- ANAC definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati a pubblicazione obbligatoria
- I soggetti si cui all'art. 2bis (tra cui **gli ordini**) nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione **sono tenuti a conformarsi a tali standard, modelli e schemi**

ATTUAZIONE

ART. 42 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- I soggetti di cui all'art. 2bis del Decreto Trasparenza (Ordini) si adeguano alle modifiche dello stesso e assicurano l'effettivo esercizio del diritto d'accesso **entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto**

- Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 9bis del decreto trasparenza **acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto**

- Al fine di applicare l'art. 9bis, i soggetti tenuti verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle PA titolari della banche dati e ove necessario trasmettono i dati mancanti o aggiornati

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

r.lancia@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2015
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi